



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 –PIRRI 2

Via dei Partigiani n° 1 – 09134 Cagliari

Tel. 070560096 – fax 0707753012

Cod.Fisc. 92168640925

E-mail CAIC86400G@istruzione.it pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it

Sito web:www.comprendivopirri.gov.it

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

*Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del
D.I. n. 44/2001*

Il Consiglio di Istituto

VISTO l'art 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera professionali ed intellettuali con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 33, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A)

ADOPTA

Il seguente Regolamento

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esterno per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Art.2 Condizioni per la stipula dei contratti

I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

Art.3 Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente Scolastico sulla base dei progetti del PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto esterno e ne dà informazione pubblicando all'Albo online l'avviso di selezione contenente la tipologia del posto e l'attività, la durata, il luogo ed il compenso dello specifico incarico da conferire.

Art.4 Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si valuteranno, quindi:

1. Titolo/i di studio e titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
2. Curriculum del candidato
3. Iscrizioni in albi professionali specifici per quell'incarico;
4. Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
5. Pubblicazioni e altri titoli valutabili

Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 Determinazione del compenso

La determinazione da parte del Dirigente scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Consiglio di Istituto ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La misura del compenso orario lordo, ovvero di quello forfettario, per le prestazioni effettuate dal personale esterno alla scuola non può superare quella prevista dalla normativa vigente. Agli esperti che appartengono al comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico. Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art.6 Individuazione dei contraenti

Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e di quanto deliberato nel Programma Annuale, verifica preliminarmente la disponibilità del personale interno al conferimento dell'incarico. Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni. Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso:

- procedura semplificata con affidamento diretto
- selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative, né agli obblighi di pubblicità per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, o qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste. Si potrà procedere all'affidamento diretto, e derogare alla pubblicazione degli avvisi, per gli incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore ad € 4.000,00 o all'importo superiore determinato dal Consiglio di Istituto. Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti. Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo e sul sito web dell'Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati:

- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- oggetto della prestazione;
- durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature.

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione allo scopo nominata, determina la scelta e la selezione del contraente mediante la valutazione comparativa dei curricula. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

- minor onere economico a carico dell'Istituto;
- maggior punteggio nei titoli professionali;
- esperienze pregresse con l'Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole.

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

Art.7 Stipula dei contratti

Nei confronti dei candidati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti dal presente Regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- il progetto di riferimento;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'IVA se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;

- le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata.

I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy). La copertura assicurativa infortunio e R.C e/o qualsiasi altra garanzia assicurativa è sempre a carico dell'esperto esterno. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art.8 Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lvo 30/3/2001 n.165.

Art.9 Interventi di esperti per progetti senza oneri per la scuola

Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti ed associazioni di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 dell'8 novembre 2017